

AVVISO

I certificati anagrafici

SONO NORMALMENTE IN BOLLO

(art. 1 Tabella A D.P.R. 642/72),

e scontano 0,52 centesimi di diritti di segreteria

(art. 6 Tab. D L. 604/62).



Il rilascio delle certificazioni e delle attestazioni anagrafiche da parte dell'Ufficiale d'anagrafe è soggetto, **sin dall'origine, all'assolvimento dell'imposta di bollo. In caso di esenzione spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto all'esenzione**, in quanto **l'esenzione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico**. L'obbligo a carico dell'Ufficiale di anagrafe consiste nell'**indicare espressamente sul documento che rilascia il caso di esenzione** dall'assolvimento dell'imposta di bollo, l'uso e l'articolo della Tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972 o della norma speciale di riferimento, pena la responsabilità (patrimoniale-amministrativa e le relative sanzioni previste dalle leggi in tale materia).

Ministero dell'Interno 26/05/2005

- I certificati anagrafici esenti dal bollo **scontano i diritti di segreteria** ridotti del 50% (0,26 euro, art. 9 norme speciali Tabella D L. 604/62).
- Non possono essere emessi certificati destinati a Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 15, L. 183/11, con l'eccezione delle pratiche di cittadinanza) e, di conseguenza, **non sono più applicabili le esenzioni relative**.
- I certificati dello stato civile sono completamente esenti (art. 4 nota 2 della Tabella allegato A DPR 642/72).
- I certificati, **sia anagrafici che dello Stato Civile**, che richiedono ricerche d'archivio su atti cartacei scontano, oltre al bollo, diritti fissati in 5.16 euro (art. 6bis Tabella D L. 604/62), **ridotti della metà se esenti da bollo**.
- Autentiche di copie da originale e legalizzazioni di firme scontano l'imposta di bollo ed il pagamento di 0,50 euro per diritti di segreteria.